



Tribunale di Roma
XVI sezione civile Imprese

N. R.G. 14609/2025

Il Giudice,

a scioglimento della riserva, assunta, nel procedimento cautelare *ante causam* iscritto al n. 14609/2025 sub 1, promosso da

(codice fiscale _____),
nato in Sudafrica il 12.8.1951, residente a Roma, Via dei Tre Orologi n. 10; con l'avv. ROMEO ANTONINO

RICORRENTE

CONTRO

RESISTENTE CONTUMACE

(c.f. _____)

(c.f. _____)

Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Arangio, dall'Avv. Benedetta Ciampa e dall'Avv. Andrea Muccini

(C.F. _____), rappresentato dagli Avv.ti Simone Grassi, Guido Maria Tancredi del Foro di Roma e Maria Sara Di Battista del Foro di Teramo

RESISTENTE

premesse in fatto:

Con ricorso in corso di causa ex art. 671 c.p.c., il _____ 90/2020 chiedeva, ritenuta l'ammissibilità e il fondamento dell'istanza cautelare proposta voglia, visti gli artt. 669-sexies e ss. e 671 c.p.c. con decreto inaudita altera parte o, in subordine, con ordinanza, previa fissazione, nel più breve termine possibile, dell'udienza per la comparizione delle parti avanti a sé, autorizzare l'istante a sottoporre a sequestro conservativo i beni mobili ed

immobili, somme, crediti, azioni, quote ovvero altri beni di proprietà o comunque appartenenti al Sig. _____ e ai Dottori

e _____ fino alla concorrenza dei danni causati dai singoli atti di mala gestio sopra descritti e più specificamente:

- fino a € 7.838.954,00, o in subordine a € 14.510.837,08 in solido tra loro, per il danno causato dalla illegittima prosecuzione dell'attività aziendale a fini non conservativi;

- fino a € 2.543.006,38 nei soli confronti dell'A.U., Sig.

_____, importo dato dalla sommatoria del danno derivante dalla illegittima sottrazione di risorse finanziarie per pagamenti privi di causa e dalle ulteriori sanzioni tributarie ovvero in subordine per la minore somma che sarà ritenuta di giustizia

La società era stata dichiarata fallita con sentenza del 07.02.2000.

L'andamento del patrimonio netto era stato ricostruito grazie ai bilanci dal 2011 al 2014 e di quelli consegnati all'amministratore unico al curatore relativi agli esercizi sociali chiusi al 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 e 31.12.2018.

Deduceva essenzialmente che l'amministratore avesse protratto la gestione sociale nonostante la perdita del capitale sociale, ridotto già nel corso dell'esercizio 2011 (PN €310.161 con perdite di esercizio pari a €1.592.872) e pari a - €8.507.369 nel 2018.

La prosecuzione dell'attività sociale sarebbe stata possibile a causa del mancato deposito dei bilanci, essendo l'ultimo depositato quello dell'esercizio chiuso al 31.12.2014.

Per tale voce il danno doveva stimarsi in €7.838.954 quale danno derivato dall'illegittima prosecuzione dell'attività sociale, detratti i costi da sostenere o quale deficit patrimoniale, considerata la mancanza delle scritture contabili solo parzialmente consegnate dall'amministratore al curatore fallimentare nel deficit fallimentare di €14.510.837,08, posto l'attivo, allo stato, pari a zero.

L'amministratore sarebbe stato responsabile anche di distrazioni, avendo prelevato dal conto corrente Banca Antonveneta poi MPS, la somma di €775.000 dal 26.11.2004 al 11.10.2005, di cui €752.500 versati a favore della _____ società allo stesso riconducibile, senza una causale; nonché la somma di €231.928,98 tra il 24.03.2006 ed il 23.10.2007 di cui €30.000 a favore della _____, altra società riconducibile al sig. _____ ed alla moglie _____ per un totale di €1.006.928,98.

L'amministratore non aveva restituito una Golf DA413VT intestata alla società;

L'amministratore aveva sistematicamente ommesso di versare imposte per €8.575.945,22, con ciò maturando un debito per interessi, aggi e spese di accertamento di €1.566.077,40.

Ritenuta la sussistenza del fumus, quanto al periculum deduceva che lo stesso si configura quanto la garanzia del credito si sia assottigliata o sia in procinto di assottigliarsi qualiquantitativamente rispetto al momento in cui il credito è sorto, a causa di condotte dispersive del debitore o dell'aggressione dei suoi beni da parte di altri, fattispecie che si verificherebbe sia sotto l'aspetto oggettivo della capacità patrimoniale del debitore rispetto all'entità del credito, sia sotto l'aspetto

soggettivo, per comportamenti del debitore che lascino fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio.

In fatto, rappresentava che in base a visure effettuate sull'intero territorio nazionale, il risulta proprietario di un immobile in Roma, via dei Tre Orologi n. 10, oggetto di procedura esecutiva estinta in data 01.07.2024 e che tra i sindaci la d.ssa era proprietaria ed usufruttuaria pro quota di diversi beni immobili situati nelle province di Viterbo e Torino, che potrebbero ristorare almeno parzialmente il danno.

Mentre i Dott. CP_4 e Mamma non avrebbero beni immobili intestati, avendo il Mamma venduto un immobile nel 2022. Peraltro, Mamma e erano sindaci in numerose società.

Rappresentava, inoltre, che la Procura della Repubblica di Roma aveva chiesto il rinvio a giudizio (in data 14.02.2023) nei confronti di e dei membri del collegio sindacale.

Si costituivano i sindaci e che chiedevano il rigetto dell'istanza rappresentando, in fatto che:

- 1) il non aveva riassunto una causa per azione di responsabilità incardinata da quale creditrice e socia di minoranza, che era stata dichiarata interrotta all'esito del fallimento;
- 2) Che alcuna condotta negligente era stata posta in essere dal Collegio sindacale che aveva fatto ogni forma possibile di pressione perché andasse in porto la strategia di salvataggio, essendo stato prospettato dall'amministratore la vendita di diritti filmici del valore di 11 milioni di euro, nonché spingendo per la chiusura di transazioni con il ceto bancario e con Ader, formalizzando inviti all'amministratore a convocare assemblee anche per l'approvazione dei bilanci; invero, la prima tranche del piano di rientro di €200.000 con MPS era stata onorata il 3.10.2016 e in data 20.04.2017 era stata presentata istanza di rottamazione con AdER, accolta poi solo parzialmente; il tutto in attesa di liquidare il patrimonio immobiliare personale del per consentire la presentazione di un accordo di ristrutturazione; nel 2018 l'amministratore si era reso praticamente irreperibile.
- 3) Che i sindaci, nel procedimento penale, erano indagati solo per il reato di bancarotta per aver cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della attraverso la sistematica omissione dei versamenti relativi agli obblighi fiscali e contributivi;

in diritto contestavano l'intervenuta prescrizione:

invero con il deposito avvenuto in data 22.04.2014 risultava dal bilancio di esercizio al 31.12.2012 la perdita totale del capitale sociale con patrimonio netto negativo di €2.789.455; pertanto, da tale data era conclamata e conoscibile la situazione di insolvenza, con maturazione della prescrizione in data 22.04.2019. Non avrebbe rilievo l'azione intentata da CP_7 in data 11.07.2017 in quanto varrebbe ad interrompere solo la prescrizione dell'azione extracontrattuale e non quella contrattuale della società.

di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

Per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare è, quindi, richiesta la coesistenza dei due requisiti (cfr., per tutte, [Cassazione civile, sez. lav., 03/02/1996, n. 927](#)) del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria e, il secondo, come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore.

^^^^^

2 - Natura dell'azione esercitata dal _____ :

Ciò posto, la domanda cautelare in esame è stata proposta *ante causam*, al fine di garantire la fruttuosità della domanda risarcitoria che il _____ ha prospettato di voler proporre nei confronti degli amministratori della società fallita, a seguito dei danni dagli stessi cagionati al patrimonio sociale.

Orbene, quanto alla natura dell'azione esercitata dal _____, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui -per effetto del fallimento di una società di capitali- le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).

L'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.

Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi e dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. In altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il

proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio 2003; Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).

Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno 1981, n. 3755).

^^^

3 – L'eccezione di prescrizione:

L'eccezione di prescrizione sollevata non appare fondata.

Dal deposito del bilancio al 31.12.2012 – che sarebbe avvenuta in data 22.04.2014 era chiara la situazione di insolvenza della società, risultando un patrimonio netto negativo di - €2.789.455.

La replica del `Parte_I` per la quale tale importo non darebbe conto di diritti filmici del valore di 11 milioni non ha pregio posto che, evidentemente, tale valore non risultava in bilancio.

Pertanto, da tale data decorre il termine di responsabilità dei creditori sociali che si è prescritta in data anteriore alla notifica della diffida e messa in mora del 18.12.2014.

Tuttavia, si deve rilevare che in base all'art. 2947 c.c. se il fatto (illecito) è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. E' chiaro che la valutazione del giudice civile della sussistenza di fatti di reato (anche colposi legati alla tardiva richiesta di fallimento) è svincolata dalla valutazione del giudice penale

Per chiarezza, allo stato, sembra di poter escludere l'effetto interruttivo scaturente dall'azione di responsabilità notificata da `CP_7` in data 11.07.2017, non avendosi contezza degli addebiti in essa contenuti - che invero sembrerebbero attenersi al diverso tema di un'emissione di obbligazioni – addebito qui non allegato. Atteso che la causa è stata interrotta in data 30.11.2020, da tale momento sono tornati a decorrere i termini di prescrizione.

Ma l'azione di merito è stata notificata il 13.03.2025.

Tuttavia, il curatore cumula l'azione sociale e quella dei creditori, potendosi avvalere della prescrizione che decorre dalla cessazione della carica: i sindaci risultavano in carica alla data del fallimento.

In detta prospettiva, la diffida del 18.12.2014 consente di ritenere non prescritta la domanda di merito sottostante alla presente richiesta.

4 – Le condotte di mala gestio dedotte dal :

Tanto premesso, si deve rilevare che l'ex amministratore non si è costituito, è stato dichiarato contumace, essendo stata eseguita la notifica ex art. 143 c.p.c., sulla scorta delle dichiarazioni del portiere (identificato) che lo stesso si era trasferito dall'abitazione di residenza.

Il Curatore agisce, come si è visto, con l'azione contrattuale e quindi, si avvantaggia rispetto all'onere della prova per quanto attiene alla contestazione in fatto degli addebiti ritenuti di mala gestio. Il resistente non costituendosi rinuncia a fornire una diversa lettura degli elementi probatori forniti da parte ricorrente, senza, tuttavia, che possa farsi riferimento al principio di non contestazione. Ossia l'onere della prova rimane in capo al .

Quanto **all'indebita prosecuzione dell'attività sociale**, è assolutamente evidente che la società abbia operato **già dal 2012 con patrimonio netto negativo** in una situazione in cui l'amministratore avrebbe dovuto porre la società in liquidazione, nominare un liquidatore che avrebbe monetizzato gli eventuali assets positivi, depositando poi bilancio di liquidazione al fine della cancellazione della società.

L'art. 2485 c.c. prescrive che gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento – e tale è la perdita del capitale sociale – e procedere agli adempimenti di cui all'art. 2484 c.c., rimanendo personalmente responsabili in caso di ritardo ed omissione per i danni subiti dalla società.

Il comma prosegue, **richiamando anche i sindaci** che, in caso di inerzia dell'amministratore, **devono chiedere al Tribunale di accertare il verificarsi della causa di scioglimento**, con conseguente messa in liquidazione della società e nomina di un liquidatore.

Orbene, la responsabilità dei sindaci presuppone che: a) gli amministratori abbiano posto in essere un comportamento illecito (cfr., Cassazione civile, sez. I, 09/03/1988, n. 2355, secondo la quale l'accertamento della cui responsabilità è presupposto necessario per la affermazione della responsabilità dei sindaci medesimi, nonché Cassazione civile, sez. I, 09/03/1988, n. 2361); b) da tale comportamento sia derivato un danno; c) i sindaci, in violazione degli obblighi imposti a loro carico, non abbiano vigilato con professionalità e diligenza; d) sussista una relazione di causa-effetto tra la mancata vigilanza dei sindaci o il loro comportamento negligente ed il danno (in particolare, cfr., Cassazione civile, sez. I, 08/03/2000, n. 2624).

Come si vede, la responsabilità dei sindaci, anche nell'ipotesi in cui essa sia concorrente rispetto a quella degli amministratori, non costituisce una responsabilità indiretta, ma una responsabilità per fatto proprio consistente nella violazione del dovere di vigilare diligentemente sull'operato degli amministratori (cfr., in questi termini, Cassazione civile, sez. I, 30/07/1980, n. 4891): si tratta, all'evidenza, di una responsabilità per culpa in vigilando.

I sindaci rispondono, infatti, non per il fatto in sé che il danno sia stato dagli amministratori cagionato, ma solo in quanto sia configurabile, a loro carico, la violazione di un obbligo inerente alla loro funzione e, in particolare, dell'obbligo di vigilare sull'amministrazione della società con la diligenza richiesta dal primo comma dell'art. 2407 c.c., di denunciare le irregolarità riscontrate e di **assumere le iniziative sostitutive o conseguenti** (cfr., Cassazione civile, sez. I, 07/05/1993, n. 5263). La responsabilità dei sindaci è, quindi, limitata ai danni derivanti da quegli illeciti che i sindaci **avrebbero potuto o dovuto impedire esercitando**, in maniera diligente, il loro controllo (Trib. Milano, 7/02/2003) e, per converso, è esclusa per i danni, derivanti da comportamenti degli

amministratori che i sindaci vigilando con professionalità e diligenza non avrebbero comunque in alcun modo potuto evitare.

In caso di accertamento positivo, la responsabilità dei sindaci è solidale con quella degli amministratori. Peraltro, sussistendo la responsabilità solidale tra gli stessi sindaci, ad ognuno di essi potrà essere richiesto l'intero risarcimento (cfr., Cassazione civile, sez. I, 28/05/1998, n. 5287; Cassazione civile, sez. I, 15/05/1991, n. 5444).

L'obbligo di vigilanza dei sindaci non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo contabile e formale, ma si estende anche al contenuto della gestione, atteso che la previsione della prima parte del primo comma dell'art. 2403 c.c. va combinata con quelle dei successivi terzo e quarto comma del medesimo articolo, che conferiscono al collegio sindacale il potere - che è anche un dovere, da esercitare in relazione alle specifiche situazioni - di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati fatti (cfr. sul punto, Cassazione civile, sez. I, 07/05/1993, n. 5263 cit.). Ad esempio, integra violazione dei doveri di controllo, posti dall'art. 2407 c.c., l'omessa vigilanza circa il compimento da parte dell'organo amministrativo di irregolarità di gestione per operazioni non riportate nella contabilità e per finanziamenti a società collegate divenuti causa del dissesto finanziario della società poi dichiarata fallita (cfr., Cassazione civile, sez. I, 06/09/2007, n. 18728).

Inoltre, il controllo sindacale è finalizzato alla verifica dell'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e non può estendersi anche all'esame dell'opportunità e della convenienza delle scelte gestionali.

Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che sussiste la violazione del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dal comma 2 dell'art. 2407 c.c., con riguardo allo svolgimento, da parte degli amministratori, di **un'attività protratta nel tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla legge**, tale da coinvolgere un intero ramo dell'attività dell'impresa sociale: al fine dell'affermazione della responsabilità dei sindaci, invero, non occorre l'individuazione di specifici comportamenti dei medesimi, ma è sufficiente il **non avere rilevato una così macroscopica violazione**, o comunque di **non avere in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto necessario all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede**, anche azionando i poteri sostitutivi con la convocazione dell'assemblea, la richiesta la Tribunale di dichiarare lo scioglimento della società, la richiesta di autofallimento.

Quanto agli aspetti processuali dell'azione, attesa la natura contrattuale dell'azione svolta dalla società nei confronti dei sindaci, mentre la prima sarà onerata della prova del comportamento negligente, della sussistenza di un danno e del nesso eziologico tra inadempimento e pregiudizio subito, questi ultimi, per evitare la propria responsabilità, dovranno provare di non essere stati in grado di impedire un danno alla società per ragioni a loro non imputabili né a titolo di dolo né a titolo di colpa.

Nel caso concreto, i sindaci non possono esonerarsi da responsabilità **riferendo di essere stati in attesa dal 2014 al 2020 di un accordo di ristrutturazione che non ha mai preso forma**, non avendo rilievo che il **CP_I** necessitasse di tempi tecnici per la monetizzazione del proprio patrimonio, al fine di ripianare le proprie personali esposizioni e quelle della società.

Né si è dedotto specificatamente che la posizione di MPS piuttosto che quella con AdER sarebbero state in grado di eliminare la situazione di patrimonio netto negativo, per cui l'attesa era immotivata oltre che prolungata.

Peraltro, l'inerzia dei sindaci è stata senz'altro causativa di danno che non si è certo determinato solo per effetto dell'ammortamento dei diritti filmici, quale effetto formale del decorso del tempo, visto che nelle more la società **ha accumulato altri debiti come si evince dalle domande di insinuazioni al passivo pari a circa €14 milioni.**

In ordine alle condotte distrattive, si deve ritenere che quantomeno il **versamento di €752.500 versati a favore della** **ed €30.000 alla** possano, in questa fase a cognizione sommaria, costituire fumus di fondatezza dell'addebito, non trovando una causale legata all'oggetto sociale.

Di contro, alcunché di specifico viene allegato in ordine alla responsabilità dell'amministratore per aggi, interessi e spese per l'omesso versamento di tasse.

Pertanto, tale richiesta di danno deve essere respinta, peraltro, potendosi facilmente ricomprendere nel danno da indebita prosecuzione.

In definitiva pare sussistere il **fumus boni juris** in ordine alle condotte di indebita prosecuzione dell'attività sociale nonostante il patrimonio netto fosse pari a - €2,78 milioni già al 31.12.2012 (con bilancio depositato nell'aprile 2014). Per tale addebito, risulta il fumus della responsabilità solidale dei sindaci che non hanno posto in essere i rimedi sostitutivi consentendo l'aggravamento del danno dal 2012 al 2020.

Gli stessi, tra l'altro, **non si potrebbero giovare della limitazione di responsabilità** introdotta dalla recedente novella L. 35/2025 posto che la stessa non 'istituzionalizza' un criterio di quantificazione del danno, atteso che secondo i principi dell'ordinamento, i soggetti che concausano un danno rispondono solidalmente e possono ripartirsi il danno secondo le singole colpe ma certamente non facendo riferimento al compenso stabilito per il loro incarico.

Come ha già rilevato la presente sezione: *“Come noto, a seguito dell'entrata in vigore della l. 35/2025, il comma secondo dell'art. 2407 c.c. è stato così riformulato: “Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”.*

Orbene, atteso che le condotte in questa sede contestate al omissis si sono esaurite tutte in epoca antecedente all'entrata in vigore della predetta legge, occorre appurare, in assenza di una previsione di diritto intertemporale, se la limitazione di responsabilità da ultimo introdotta operi retroattivamente o meno.

Allo stato attuale, anche in ragione dell'esiguo lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore della novella, si registra un unico precedente di merito, reso dal Tribunale di Bari con l'ordinanza

del 24/04/2025, a mezzo della quale è stato ritenuto che “il nuovo testo del comma 2 dell’art. 2407 c.c. si applichi anche ai fatti pregressi all’entrata in vigore della legge medesima, trattandosi di previsione lato sensu procedimentale poiché si limita ad indicare al Giudice il criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori”.

A conforto di tale assunto il Tribunale di Bari ha evidenziato che “la Suprema Corte (ordinanze nn. 5252/2024 e 8069/2024) con riguardo al criterio equitativo del risarcimento del danno di cui all’art. 2486 c.c. ha affermato che in tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore [...] il meccanismo di liquidazione del “differenziale dei netti patrimoniali”, di cui all’art. 2486, comma 3, c.c. come modificato dall’art. 378 comma 2, del D.Lgs. n. 14 del 2019 [...] è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento dell’entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall’accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell’integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi della causa di scioglimento della società”.

Ad opinione del Collegio tale orientamento non può essere condiviso, in quanto argomentato sulla scorta di un parallelismo tra due interventi normativi (la riforma degli artt. 2486 c.c. e quella relativa all’art. 2407 c.c.) non perfettamente sovrapponibili.

Come noto, stando all’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “il principio dell’irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 16620 del 03/07/2013).

Prendendo le mosse da tale consolidato orientamento, la stessa Suprema Corte di Cassazione, in passato chiamata a pronunciarsi sul tema della retroattività della c.d. legge Gelli-
Per_1
dopo aver ribadito i consolidati principi di diritto pocanzi richiamati, ha rilevato che “analoga efficacia paradigmatica sembra rivestire la pronuncia della Corte EDU del 6 ottobre 2005, resa con riguardo ad una questione assimilabile a quella della retroattività della legge n. 24/2017. Nel caso di specie, dopo l’approvazione della
in tema di irrisarcibilità del danno subito iure proprio dal nato malformato, avente dichiarato effetto retroattivo, i cittadini francesi che al momento dell’entrata in vigore della legge avevano una causa pendente, avevano adito la Corte Europea dei diritti dell’uomo lamentando che la limitazione ai risarcimenti imposta da tale novella legislativa violasse l’art. 1 del Protocollo n. 1 della C.e.d.u. Per la Corte europea, la nuova legge, che aveva escluso e limitato la risarcibilità di alcune voci di danno, aveva privato i genitori di un asse patrimoniale su cui essi avevano legittimamente fatto affidamento, sulla base dei precedenti orientamenti giurisprudenziali, e pertanto è stata ritenuta lesiva dell’art. 1 suddetto” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n. 28994 del 11/11/2019).

Ciò posto, ritiene il Collegio che la legge di riforma del comma secondo dell'art. 2407 c.c., a differenza di quanto avvenuto con la modifica dell'art. 2486 co.3 c.c., abbia natura prettamente sostanziale, introducendo la stessa, a ben vedere, non un criterio di liquidazione equitativo del danno, alternativo rispetto a quello puntuale, quanto piuttosto una vera e propria limitazione, sul piano quantitativo, del diritto stesso vantato dalla società nei confronti del sindaco che abbia colposamente violato i doveri dei quali era gravato.

Si è dunque in presenza, come pure opportunamente rilevato dalla reclamata con la memoria autorizzata del 13/05/2025, non di un diverso criterio di quantificazione dell'intero danno conseguenza, quanto piuttosto di un limite alla risarcibilità del danno stesso, destinato ad operare in un momento logicamente successivo a quello della sua liquidazione e soltanto nei casi in cui – limitatamente alla posizione dei sindaci – lo stesso ecceda detto limite.

Dunque, a differenza della novella che, modificando l'art. 2486 c.c., ha sostanzialmente codificato un criterio di liquidazione equitativa del danno (criterio, peraltro, già da tempo affermato in via giurisprudenziale), il nuovo comma secondo dell'art. 2407 c.c. ha introdotto un vero e proprio limite quantitativo alla tutela risarcitoria del danno stesso; limite destinato ad operare soltanto in quei casi in cui il pregiudizio sarebbe altrimenti suscettibile di essere quantificato in misura superiore.

Così ricostruito il contenuto precettivo della disposizione in esame, ritiene il Collegio che alla stessa debba essere necessariamente attribuita natura sostanziale, in quanto destinata ad incidere direttamente sul diritto al risarcimento del danno riconosciuto alla società (e non sul mero criterio di liquidazione dello stesso), limitandolo sul piano quantitativo.

D'altronde, in questa direzione milita la stessa giurisprudenza – ormai consolidata – formatasi sul tema di non retroattività, inizialmente controversa, degli artt. 7 co.3 e 9 co.5 della l. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), a mezzo dei quali, rispettivamente, era stata qualificata in termini di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria di cui si avvale la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica e privata (art. 7 co.3) ed era stato al contempo stabilito che l'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non poteva superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo (art. 9 co.5).

In particolare, in tal senso si è espressa a più riprese la Suprema Corte di Cassazione, dapprima con un obiter dictum contenuto nella sentenza n. 28987/2019 e, successivamente, expressis verbis con la sentenza n. 28994/2019.

Con quest'ultima pronuncia la Suprema Corte di Cassazione, affrontando in maniera più approfondita la problematica, dopo aver dato conto dell'emersione di due orientamenti di merito contrapposti, ha rilevato che “sussistono plurime ragioni per escludere che la qualificazione legislativa delle condotte determinanti la responsabilità sanitaria, operata, in astratta ipotesi, dalla legge 189/2012, e in concreto dalla legge n. 24/2017, abbia effetti retroattivi. Ai sensi dell'art. 11 preleggi, la legge non ha effetto che per l'avvenire, per cui la sua retroattività deve essere esplicitamente prevista dalla nuova legge, ovvero deve trovare indici sicuri che ne consentano di

postularla con certezza. Nella specie, non vi è alcuna declaratoria di retroattività in nessuna dei due testi legislativi in parola. Si configura, viceversa, come indice inequivocabilmente contrario alla retroattività la circostanza che un siffatto intervento legislativo verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura "contrattuale" della responsabilità del sanitario - con dirompenti conseguenze sul riparto dell'onere di prova e sulla prescrizione - applicate in base al «diritto vivente»: ciò che esclude la legittimità della sussunzione dei fatti costituenti responsabilità civile del sanitario in termini di responsabilità extracontrattuale in epoca anteriore al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017”.

Ancor più significativa, rispetto al tema della contestata retroattività del novellato art. 2407 co.2 c.c., è la giurisprudenza che ha affermato la non retroattività dell'art. 9 co.5 della stessa l. 24/2017, a norma del quale era previsto (nella sua formulazione originaria) che “in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica [...] l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. [...] L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo”.

Trattasi di limitazione della responsabilità che, sulla scorta di un meccanismo quantomeno analogo a quello di cui al novellato comma secondo dell'art. 2407 c.c., prescindendo dall'effettivo ammontare del diritto di risarcimento riconosciuto al danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, circoscrive la responsabilità contabile di quest'ultimo entro un tetto massimo parametrato alla sua retribuzione.

Ebbene, giova in questa sede rilevare che, sulla scorta di considerazioni sostanzialmente identiche a quelle operate dalla Suprema Corte di Cassazione con riferimento all'art. 7 co.3 della l. 24/2017, la Corte dei Conti ha a più riprese affermato il principio della non retroattività di detta disposizione normativa, proprio in ragione della sua natura sostanziale e non meramente processuale (cfr. Corte dei Conti Sez. Giur. Lombardia 5 dicembre 2017 n. 196; Corte dei Conti Sez. Giur. Calabria 13/09/2022 n. 194).

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve affermarsi la non operatività del novellato art. 2407 co.2 c.c. al caso di specie, attesa l'efficacia non retroattiva della l. 35/2025”.

5 – Sul periculum in mora:

Giova premettere che –ai sensi dell'art. 671 c.p.c.- il giudice può autorizzare il sequestro conservativo su istanza del creditore che *ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito*. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che questo aspetto non deve consistere nel mero timore soggettivo del creditore di perdere le garanzie del proprio credito, ma deve concretarsi in una situazione di pericolo reale ed oggettiva, evincibile sia da elementi oggettivi (concernenti la sopravvenuta inadeguatezza -qualitativa o quantitativa- del patrimonio del debitore rispetto al

presunto credito da tutelare), sia da elementi soggettivi (desumibili dal comportamento del debitore che renda verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio).

Quindi, a differenza dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c., nella disciplina sul sequestro conservativo il legislatore non richiede la sussistenza di un *pregiudizio imminente ed irreparabile*, ma esclusivamente la concreta possibilità che il patrimonio del debitore risulti inadeguato al soddisfacimento del credito.

Tuttavia, si deve valorizzare il sintagma relativo **al fondato timore di 'perdere' la garanzia patrimoniale**, non potendo bastare l'assunta insufficienza ab origine a soddisfare l'eventuale statuizione condannatoria.

Occorre un quid pluris dinamico che consista o nel concreto rischio di un atto dispositivo da parte del 'debitore in pectore' o di un atto di aggressione da parte di terzi sul patrimonio di questi, in una difficile valutazione tra una tutela troppo anticipata e l'atto dispositivo in sé che costituisce la vanificazione della garanzia.

In tale crinale sembra di doversi valorizzare la condotta concretamente tenuta dai soggetti nelle more dall'emergere della potenziale situazione di contezioso a quella dell'istanza di sequestro.

Orbene, per quanto attiene ai sindaci non risulta allegato specificatamente che gli stessi abbiano dismesso il loro patrimonio, anzi ciò è stato escluso per il sindaco .

Ciò nonostante, vi fosse stata un'azione incardinata da anche contro i sindaci, già nel 2017, nonché indagini penali di cui gli stessi sono stati resi edotti ben prima della richiesta di rinvio a giudizio, quantomeno dal fallimento.

Pertanto, non si ritiene che possa dedursi la diminuzione quali-quantitativa del patrimonio degli stessi, considerato, inoltre, che **il ha incardinato la presente azione solo a distanza di oltre 5 anni dalla dichiarazione di insolvenza.**

Inoltre, i sindaci e **hanno rappresentato di essere assicurati contro i rischi professionali** e di avere chiesto la chiamata in causa della compagnia assicurativa nella causa di merito, costituendo, ovviamente, la polizza una garanzia all'assolvimento dell'eventuale statuizione condannatoria.

Invece, per quanto attiene l'amministratore lo stesso risulta irreperibile.

Il suo patrimonio personale è stato oggetto di un'esecuzione immobiliare, procedura poi estinta, forse in esito ad una composizione stragiudiziale.

Ciò comporta, tuttavia, che lo stesso possa essere soggetto ad altra procedura o che possa decidere di smobilizzare detto immobile sottraendolo ai propri creditori ed a quelli della società fallita.

Sussistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento della misura del sequestro conservativo nella misura pari alla differenza dei netti patrimoniali, considerato che i bilanci erano stati redatti dall'amministratore e che il non ha chiaramente specificato quale documentazione non sia stata consegnata (peraltro, risulta agli atti che gli immobili sociali siano stati sottoposti a sequestro penale ed è probabile che la documentazione societaria sia stata appresa dalla Procura).

^^^^^^

9 – Conclusioni:

Quindi, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il _____ va autorizzato ad eseguire il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di _____, (codice fiscale _____), fino alla concorrenza dell'importo di €8.621.454 pari alla differenza dei netti patrimoniali, oltre che alle distrazioni a favore di _____ e dell'_____.

Le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudizio di merito.

P.Q.M.

1) AUTORIZZA il _____ ad eseguire il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di _____, (codice fiscale _____), fino alla concorrenza dell'importo di **€8.621.454**.

2) rimette al giudizio di merito la decisione sulle spese del procedimento.

Si comunichi.

14/08/2025

Il Giudice

Cristina Pigozzo